



Comune di Parma

Parma
Capitale Italiana
della Cultura
2020+21

Settore Lavori Pubblici e Sismica
S.O. Sismica

Class. 2020.VI/3/7.2

alla c.a. di Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Parma
ordine.parma@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti, Conservatori della
Provincia di Parma
archparma@pec.aruba.it

Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Parma
collegio.parma@geopec.it

Ordine dei Geologi Emilia-Romagna
oger@pec.geologiemiliaromagna.it

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della Provincia di
Parma
collegiodiparma@pec.cnpi.it

ANCI Emilia-Romagna
anciemiliaromagna@legalmail.it

ANCE – Ass.ne Territoriale Parma
amministrazione@pec.upi.pr.it

Unione Parmense degli Industriali
amministrazione@pec.upi.pr.it

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Regione Emilia-Romagna
segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

e, p.c. agli Uffici Tecnici di:

- ACER Parma
urp.acerparma@legalmail.it
- Ad Personam
adpersonam@registerpec.it
- ADE s.p.a.
adespa@legalmail.it
- Area Stazione – STU s.p.a.
areastazione@pec.it
- C.A.L. s.r.l.
calparma@pec.collabra.it
- CE.P.I.M. s.p.a.
cepimspa@sedocpec.it
- Fiere di Parma s.p.a.
pec@pec.fierediparma.com
- Forma Futuro soc. cons. r.l.
amministrazione@pec.formafuturo.it
- Iren s.p.a.
irensa@pec.gruppoiren.it
- Parma Infrastrutture s.p.a.
parmainfrastrutture@pec.it

- ParmaInfanzia s.p.a.
parmainfanzia@legalmail.it
- S.T.T. Holding s.p.a.
amministrazione@pec.sttholding.it
- TEP s.p.a.
tepspa@postecert.it
- Provincia di Parma
protocollo@postacert.provincia.parma.it
- Università degli Studi di Parma
protocollo@pec.unipr.it
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
protocollo@cert.ao.pr.it
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it

e, p.c. All'Assessore alle Politiche di Pianificazione e Sviluppo del Territorio e delle Opere Pubbliche

SEDE

Arch. Michele Alinovi

alinovi@comune.parma.it

Alla Direttrice del Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia

SEDE

Arch. Costanza Barbieri

c.barbieri@comune.parma.it

Al Direttore del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

SEDE

Ing. Dante Bertolini

d.bertolini@comune.parma.it

Al Direttore del Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni

SEDE

Ing. Andrea Mancini

a.mancini@comune.parma.it

Oggetto: Struttura Tecnica competente in materia Sismica per il territorio del Comune di Parma istituita ai sensi dell'art. 3 della l.r. 19/2008 – Aggiornamenti normativi e organizzativi.

Egregi,

le ultime modifiche al Testo Unico dell'Edilizia (TUE) di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotte dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, forniscono l'occasione per aggiornarVi su alcune recenti novità (tra le quali quelle introdotte con l'approvazione del PSC 2030) e allinearVi alla prassi in uso presso la scrivente Struttura in merito ai procedimenti inerenti la riduzione del rischio sismico di cui alla l.r. 30 ottobre 2008, n. 19.

Al fine di far pervenire questa informazione al più grande numero di Professionisti e Imprese operanti nel settore, invitiamo gli Ordini e i Collegi destinatari a trasmettere la presente nota ai loro iscritti.

1. Le funzioni in materia sismica e l'attività di vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico previste, rispettivamente, al Titolo II e al Titolo IV dalla l.r. 19/2008 sono in capo al Comune di Parma a far data dal 14 novembre 2009 secondo quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1852 del 16/11/2009.

Ai sensi e per gli effetti della determinazione dirigenziale n. 2611 del 11/10/2019 del Direttore Generale del Comune di Parma, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 09/10/2019, le funzioni in

materia sismica e l'attività di vigilanza di cui sopra sono attribuite alla Struttura Operativa (S.O.) Sismica del Settore Lavori Pubblici e Sismica.

Secondo quanto stabilito all'art. 1 del Titolo IV della l.r. 19/2008, **le disposizioni si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi sul patrimonio esistente, compresi quelli di sopraelevazione, relativi a costruzioni private e a opere pubbliche o di pubblica utilità** di interesse regionale, metropolitano, d'area vasta e comunale, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati. Restano escluse da tale ambito di applicazione le sole opere di interesse statale per le quali la verifica sismica sia svolta nell'ambito dei procedimenti e delle conferenze di servizi indetti dallo Stato a cui partecipano le Regioni e gli Enti interessati (in merito a ciò, si prenda visione del parere PG 436766 del 13/06/2017 a firma congiunta del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e del Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità della Regione Emilia-Romagna).

2. L'approvazione del PSC, avvenuta con atto del Consiglio Comunale n. 53 del 22/07/2019 e pubblicata sul BURERT in data 04/09/2019 (n. 286, periodico Parte Seconda), ricomprende lo studio di Microzonazione Sismica di II livello (MS2) e l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'intero territorio urbanizzato e urbanizzabile, nonché l'approfondimento di III livello (MS3) a una parte di questo; in allegato a tale studio, trovano la loro esistenza specifiche "Norme per la riduzione del rischio sismico", consultabili collegandosi al sito <https://www.comune.parma.it/pianificazioneterritoriale/PSC-Microzonazione-Sismica.aspx>.

Per effetto del regime transitorio di un anno previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 11/07/2018 che approva tale studio, **le prescrizioni sismiche allegate alla MS3 diventano cogenti a partire dal 04/09/2020**.

Pertanto, il controllo di cui alla d.G.R. 1373/2011 da parte della scrivente Struttura delle autorizzazioni sismiche e dei depositi del progetto esecutivo delle strutture ai sensi, rispettivamente, dell'art. 11 e dell'art. 13 della l.r. 19/2008 riguarderà anche la verifica di conformità nei confronti di dette prescrizioni sismiche.

3. Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 55/2019 all'art. 65 del TUE, **tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore** (quindi, non solo le opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica), prima del loro inizio, **devono essere denunciate dal Costruttore** allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive del Comune di Parma utilizzando l'apposito servizio on line (<https://suapedilizia.comune.parma.it>).

L'utilizzo di tale procedura riguarda solamente i c.d. IPRiPI – Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità – elencati nella d.G.R. 2272/2016 che hanno una qualche rilevanza da punto di vista strutturale; infatti, ai sensi dell'art. 93, co. 5, del TUE, e dell'art. 15 della l.r. 19/2008, l'autorizzazione sismica e il deposito del progetto esecutivo delle strutture sono validi anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65.

Ovviamente, la sottomissione a tale denuncia dei lavori per un IPRiPI dipenderà dall'intervento stesso: ad esempio, può ricadere all'interno di questa categoria una tettoia, ma difficilmente una pavimentazione appoggiata a terra.

4. Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 55/2019 e dalla legge 156/2019 all'art. 94-bis del TUE, non si possono iniziare i lavori relativi a interventi "rilevanti" di cui al co. 1, lett. a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico in materia sismica in conformità all'art. 94.

In considerazione del fatto che il territorio del Comune di Parma è classificato sismicamente in Zona 3 (si veda a tal proposito la d.G.R. 1164/2018) e che non sono presenti abitati dichiarati da consolidare di cui all'art. 61 del TUE, **gli unici interventi soggetti ad autorizzazione sismica** ai sensi dell'art. 11 della l.r. 19/2008 **sono:**

- a. **i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;**
- b. **le sopraelevazione degli edifici di cui all'art. 90, co. 1, del TUE.**

Pertanto, gli interventi relativi a edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, elencati nella d.G.R. 1661/2009, sono sottoposti al regime amministrativo previsto all'art. 13 della l.r. 13/2008 e in conformità all'art. 94-bis, co. 4, del TUE.

Tale regime amministrativo coincide con quello di SCIA previsto all'art. 19 della legge 241/1990.

5. Per effetto delle indicazioni riportate nelle circolari della Regione Emilia-Romagna n. 226483 del 30/03/2018 (Prime indicazioni per il coordinamento dei procedimenti sismico ed edilizio – Chiarimenti sull'entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e n. 77588 del 31/01/2020 (Indicazioni procedurali in seguito alla modifica all'art. 94-bis del TUE introdotta dall'art. 9-quater della legge 156/2019), **la scrivente Struttura sottoporrà a controllo sistematico** di conformità del progetto esecutivo delle strutture ai sensi della d.G.R. 1373/2011 **i depositi:**
 - a. **presentati contestualmente alle domande di permesso di costruire;**
 - b. **coinvolti all'interno di conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 241/1990;**

c. relativi a edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, elencati nella d.G.R. 1661/2009.

Ai sensi di quanto sopra riportato, la scrivente Struttura ritiene che il rimborso forfettario previsto all'art. 20 della l.r. 19/2008 per le spese istruttorie dei depositi del progetto esecutivo delle strutture soggetti a controllo sistematico sia da corrispondere in maniera equivalente ai procedimenti di autorizzazione sismica nella misura riportata nella d.G.R. 2234/2018.

6. Si ricorda che, secondo quanto riportato nell'All. 2 alla d.G.R. 2272/2016, **le varianti in corso d'opera**, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale **devono essere presentate prima o contestualmente alla comunicazione di fine lavori strutturali** ai sensi dell'art. 19 della l.r. 19/2008, congiuntamente agli elaborati di cui al par. 3 del citato allegato, e risulteranno parte integrante dell'originario progetto esecutivo delle strutture.
7. Per effetto di quanto riportato nella nota della Agenzia delle Entrate n. 319 del 29/07/2019, la scrivente Struttura ritiene che **le seguenti tipologie di pratiche sismiche siano da sottoporre al versamento dell'imposta di marca da bollo** da € 16,00 nella misura di:
- n. 1 per istanza e n. 1 per rilascio di autorizzazione sismica di cui all'art. 11 della l.r. 19/2008, incluse le varianti sostanziali a precedenti autorizzazioni sismiche;
 - n. 1 per denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture di cui all'art. 13 della l.r. 19/2008, incluse le varianti sostanziali a precedenti depositi del progetto esecutivo delle strutture;
 - n. 1 per denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del d.P.R. 380/2001;
 - n. 1 per deposito della relazione a strutture ultimate di cui all'art. 65, co. 6, del d.P.R. 380/2001;
 - n. 1 per foglio per deposito del certificato di collaudo (è bene chiarire che per "foglio", ovviamente digitale, si intende un documento costituito da 4 facciate di non più di 25 righe ciascuna);
 - n. 1 per deposito della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'art. 67, commi 8-bis e 8-ter, del d.P.R. 380/2001 corrispondenza all'attestazione di rispondenza di cui all'art. 19, co. 4, della l.r. 19/2008;
 - n. 1 per richiesta di archiviazione della pratica strutturale;
 - n. 1 per richiesta di restituzione del rimborso forfettario.

Ovviamente, valgono le disposizioni riportate all'All. B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

8. A seguito dell'approvazione del Piano Tariffario Comunale 2020, avvenuto con deliberazione di Giunta Comunale n. 371 del 18/11/2019, si ricorda che, **per alcune tipologie di pratiche sismiche è dovuto il versamento anche di un diritto di segreteria** oltre a quello riferito al rimborso forfettario per spese istruttorie di pratiche sismiche previsto dall'art. 20 della l.r. 19/2008.

Modalità di versamento ed entità del diritto di segreteria e del rimborso forfettario sono consultabili collegandosi al sito <http://www.suei.comune.parma.it> alla voce "Oneri e Diritti".

9. Si ricorda che **tutte le tipologie di pratiche sismiche** (ivi incluse quelle relative ai procedimenti disciplinati dall'art. 65 del TUE) **devono essere presentate** allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive del Comune di Parma **utilizzando unicamente l'apposito servizio on line** (<https://suapedilizia.comune.parma.it>).

Lo stesso servizio deve essere utilizzato per la presentazione delle procedure abilitative speciali previste all'art. 10 della l.r. 15/2013, nonché per l'integrazione di qualsivoglia natura delle pratiche sismiche presentate via PEC o in modalità cartacea.

10. I funzionari della S.O. Sismica rispondono telefonicamente e ricevono gli Utenti secondo la indicazioni riportate sul sito <http://www.suei.comune.parma.it> alla voce "Contatti e Orari":

Si vuole sottolineare che **gli appuntamenti sono svolti unicamente in modalità telematica**, secondo le indicazioni riportate nel servizio di prenotazione on line dell'agenda di tutoraggio <https://agenda.comune.parma.it>.

Distinti saluti,

Il Responsabile della Struttura Operativa
Ing. Marcello Bianchini Frassinelli

Il Direttore del Settore
Arch. Tiziano Di Bernardo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)